

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*



ASSESSORATO DELLA SALUTE

*Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare*

**Ditta "AGRICOLA PUCCIA s.r.l." - Stabilimento Sottoprodotti di Origine Animale n. ABP 6371 sito in Polizzi Generosa (PA). Riconoscimento condizionato**

**IL DIRIGENTE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione*".
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*".
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca "*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale*";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 che reca "*Disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*";
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136*" e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute n. 02441 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato adottato l'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, rep. Atti n. 20/CU, relativo a "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine (CE) n. 1774/2002*";
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.426 del 04/08/2022, con cui è stato istituito l'Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare e con cui il Dr. Pietro Schembri è stato individuato quale dirigente apicale;

VISTO il DA n. 36 del 7 settembre 2022 con cui al dr. Pietro Schembri è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la Sanità veterinaria e sicurezza alimentare”;

VISTA la nota prot. n. 134396 del 12 luglio 2022, assunta al protocollo n. 25781 del Dipartimento ASOE in data 14 luglio 2022, con la quale il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ha espresso il proprio nulla osta ai fini del rilascio del riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento (CE) n.1069 del 2009, con allegata la relativa documentazione, per lo stabilimento della ditta “AGRICOLA PUCCIA s.r.l.” sita in Polizzi Generosa (PA), P.I. n 06049980821, con sede legale e operativa in contrada Puccia snc, 900028 Polizzi Generosa (PA), legale rappresentante il Sig.re Giaconia Santi nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];

VISTA la nota protocollo n. 26356 del 20 luglio 2022 con la quale sono state richieste integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 160168 del 24 agosto 2022, assunta al protocollo n. 29353 del Dipartimento ASOE in data 26 agosto 2022, con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha trasmesso le integrazioni richieste;

VISTA la comunicazione favorevole del 01 settembre 2022 della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs . 159/2011 e s.m.i;

VISTA la documentazione allegata all'istanza e, in particolare, le planimetrie, la relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento, la ricevuta del versamento dell'importo dovuto per il rilascio del riconoscimento e la scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti;

RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità con quanto previsto dal Regolamento CE 1069 del 21 ottobre 2009, un primo riconoscimento condizionato, nelle more che l'Azienda Sanitaria Provinciale competente accerti, entro mesi tre dalla data del presente atto, il pieno funzionamento dell'impianto e che lo stabilimento in attività, oltre al mantenimento dei requisiti igienico-strutturali, attui procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, ove richieste;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento della ditta “AGRICOLA PUCCIA s.r.l.” sita in Polizzi Generosa (PA), P.I. n 06049980821, con sede legale e operativa in contrada Puccia snc, 900028 Polizzi Generosa (PA), individuato nella planimetria allegata alla documentazione trasmessa, il cui legale rappresentante è il Sig.re Giaconia Santi nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], viene riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre all'esercizio dell'attività di:

Sezione: I; Settore: Attività intermedie e magazzinaggio di sottoprodotti di O.A.; Categoria 3; Attività: cernita e salagione; Prodotti: Pelli grezze.

## Articolo 2

All'impianto viene assegnato l'*approval number* **ABP 6371** e con tale identificativo viene provvisoriamente iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I.S. ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 1.

## Articolo 3

L'impianto deve garantire che i prodotti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Lo stabilimento, all'avvio dell'attività produttiva, deve essere munito, se richiesto, di Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP e adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile nonché le procedure e le attività di autocontrollo se previste devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi e infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

## Articolo 4

L'efficacia del presente atto di riconoscimento resta subordinata alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta "AGRICOLA PUCCIA s.r.l."

## Articolo 5

Entro mesi tre dalla data del presente atto l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo deve effettuare un ulteriore sopralluogo ispettivo per accertare che lo stabilimento in attività, oltre al mantenimento dei requisiti igienico strutturali e di funzionamento, soddisfi i pertinenti requisiti della normativa vigente ed attui, se previste, procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP.

A seguito delle risultanze del predetto sopralluogo, l'Azienda Sanitaria Provinciale deve pronunciarsi sullo stato del riconoscimento dello stabilimento con l'emissione del *nulla osta* al riconoscimento definitivo o, in alternativa, con apposita richiesta di proroga del riconoscimento condizionato da avanzare nel caso in cui gli eventuali interventi correttivi e i relativi tempi di adeguamento prescritti lo rendano necessario.

Il decreto di riconoscimento definitivo potrà essere emesso solo in caso di esito favorevole del sopralluogo e a seguito di esplicito Nulla Osta dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e viene inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per la notifica alla ditta interessata.

Palermo, 26/10/2022

Il Dirigente  
(Dr. Pietro Schembri)